

CIRCOLARE N. 862

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 – Introduzione di nuove misure restrittive

D.L. n. 149 del 9 Novembre 2020 – c.d. “Decreto Ristori-bis” – Novità in materia di sospensione dei versamenti

Il DPCM del 3 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispone, sulla base di quanto già previsto col precedente DPCM del 24 ottobre 2020 ([cfr. Circolare Studio n. 859 del 4 novembre 2020](#)), ulteriori misure restrittive per determinate attività economiche e la suddivisione dell'Italia in tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

Il decreto è entrato in vigore il 6 novembre 2020 e le disposizioni in esso contenute saranno valide fino al 3 dicembre 2020.

Il D.L. 149/2020 c.d. “Decreto Ristori-bis”, entrato in vigore il 9 novembre 2020, ha introdotto, tra le altre, nuove misure in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di Novembre 2020.

D.L. 9 novembre 2020 n. 149 c.d. “Decreto Ristori-bis”– Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di Novembre 2020

Il D.L. 149 del 9 novembre 2020 c.d. “Decreto Ristori-bis”, tra le altre, ha introdotto importanti novità in termini di **sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel**

mese di **Novembre 2020** per i soggetti colpiti dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020.

Sospensione dei versamenti tributari

L'art. 7 del D.L. 149/2020 stabilisce che, sono **sospesi i termini che scadono nel mese di Novembre** relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'IVA.

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che **possono beneficiare della sospensione** dei versamenti di cui all'art. 7 del D.L. 149/2020, la previsione normativa tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

Sono previsti infatti **tre ambiti territoriali** di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse".

1. Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 ([Art.1 allegato](#)), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**.

Si tratta, ad esempio, delle attività dei parchi tematici e di divertimento, di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei teatri, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

2. Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni "arancione" o "rosse"

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del

territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni “arancione” o “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Attualmente, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, sono ricomprese:

- nell'**Area arancione**: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria;
- nell'**Area rossa**: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni in “area rossa”

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate **Regioni in “area rossa”** e che:

- operano nei settori economici individuati nell'**Allegato 2** del D.L. 149/2020 ([link](#));
- ovvero esercitano l'**attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator**.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 149/2020, i versamenti sospesi **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**;
- oppure mediante **rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16.3.2021**.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’art. 11 del D.L. 149/2020 prevede la **sospensione** dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti nel mese di **novembre 2020** in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

Soggetti interessati dalle nuove misure restrittive

Ai sensi del c. 1 dell’art. 11, la sospensione dei versamenti contributivi, di cui all’art. 13 del D.L. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” (prevista per determinate categorie di lavoratori privati), si

applica **anche** in favore dei **datori di lavoro privati** appartenenti ai settori individuati nell'**Allegato 1** ([link](#)) al D.L. 149/2020.

Viene espressamente previsto che la predetta sospensione **non opera** relativamente ai **premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL**.

Inoltre, ai sensi del c. 2 dell'art. 11, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei **datori di lavoro privati** che:

- abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. **Regioni "rosse"**);
- appartenenti ai settori individuati nel sopracitato **Allegato 2** del D.L. 149/2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell'art. 11 c. 1 e 2, **dovranno essere versati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**;
- ovvero mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 marzo 2021** (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA